

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 738-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali

d'iniziativa del senatore SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame è nato dalla constatazione dei gravi danni, non soltanto psicologici, causati a molte famiglie dalla coatta separazione dei coniugi per effetto dell'impegno di lavoro all'estero per uno di essi. A questa preoccupazione si è sforzata di rispondere la legge 11 febbraio 1980, n. 26 (la cosiddetta « legge Signorello », dal nome del suo presentatore), la limitazione dei cui benefici al dipendente statale coniugato con altro dipendente appartenente alla Pubblica amministrazione ha originato una palese disparità di trattamento nei confronti dei co-

niugi di cittadini che prestino la loro attività lavorativa all'estero per conto di enti, imprese, società non rientranti nella Pubblica amministrazione ma pur sempre operanti, fuori d'Italia, in nome della nostra Patria e del nostro lavoro.

L'unanime adesione della 1^a Commissione alla filosofia ispiratrice del disegno di legge n. 738, cui sono state apportate marginali modificazioni di carattere formale, consente al relatore di chiedere analogo positivo apprezzamento all'Assemblea del Senato.

MURMURA, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

3 ottobre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEL PROPONENTE
—*Articolo unico.*

Il dipendente statale, il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—*Articolo unico.*

Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26.